

INFORMATIVA RIGUARDANTE LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI PER I CLIENTI¹ STRANIERI CON RAPPORTI BANCARI IN SVIZZERA

BASE GIURIDICA

Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 14 della Legge federale svizzera sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (Legge AEI).

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI ("AEI")

BG (Suisse) Private Bank SA (la "Banca") è un ente finanziario svizzero segnalante ai sensi della Legge AEI, che costituisce la base giuridica per l'attuazione dello standard AEI in Svizzera.

L'AEI richiede che la Banca identifichi i conti segnalabili e li comunichi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). I conti da segnalare sono sia quelli detenuti da persone fisiche sia quelli detenuti dai soggetti giuridici. Se un conto è detenuto a titolo fiduciario da una persona fisica o da un soggetto giuridico che non sia un istituto finanziario per o per conto di una terza parte, tale terza parte o il beneficiario è considerato il titolare del conto ai fini dell'AEI. Nel caso di conti detenuti da soggetti giuridici, l'obbligo di identificazione e segnalazione può riguardare, in determinate circostanze, anche il/i soggetto/i controllante/i.

Per informazioni più dettagliate sui termini "titolare del conto" o "soggetto controllante" si prega di consultare il proprio Private Banker. Solo i conti in cui il titolare del conto o il soggetto controllante è una persona soggetta a obbligo di segnalazione sono a loro volta soggetti a obbligo di segnalazione. Una persona soggetta a obbligo di segnalazione è una persona fisica o giuridica residente a fini fiscali in un Paese con cui la Svizzera ha stipulato un accordo AEI (ossia una giurisdizione soggetta a segnalazione).

La Banca è tenuta a comunicare annualmente all'AFC le informazioni sui conti soggetti a obbligo di segnalazione detenuti da persone soggette a obbligo di segnalazione. Dopo aver ricevuto queste informazioni, l'AFC le scambia con il Paese di residenza della persona segnalata. Le informazioni vengono scambiate solo con le giurisdizioni segnalabili. Per consultare l'elenco delle giurisdizioni soggette a segnalazione, visitare il sito "Automatic Exchange - Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org)".

INFORMAZIONI OGGETTO DI SEGNALAZIONE E SCAMBIO

Le informazioni da segnalare comprendono i dati personali del titolare del conto o del beneficiario o del soggetto controllante (nome, indirizzo, paese di residenza fiscale, data di nascita, codice fiscale), i dettagli del conto (numero di conto, saldo o valore complessivo del conto a fine anno, reddito da investimento, compreso l'importo totale lordo di interessi, dividendi o altri redditi e il totale dei proventi lordi da vendite o rimborsi) e il nome e il numero di identificazione della Banca.

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI

Di norma, tali informazioni possono essere rese disponibili solo alle autorità fiscali del/i paese/i di residenza fiscale del Cliente e possono essere utilizzate solo a fini fiscali. In linea di principio e nell'ambito del quadro normativo, è vietato alle autorità fiscali trasmettere queste informazioni a un altro Paese o metterle a disposizione di persone o autorità che non siano responsabili della gestione o del controllo della tassazione. Le informazioni devono essere trattate come riservate.

I DIRITTI DEL CLIENTE

Ai sensi della Legge AEI e della Legge federale sulla protezione dei dati (FADP) il Cliente ha i seguenti diritti:

Nei confronti della Banca:

- il diritto alla tutela legale completa offerta dalla FADP. In particolare, ha il diritto di chiedere quali informazioni la Banca ha raccolto e quali saranno comunicate all'AFC.
- La Banca fornisce su richiesta le dichiarazioni AEI annuali. La dichiarazione elenca le informazioni che sono state comunicate all'AFC. Si ricorda che le informazioni raccolte e comunicate nell'ambito dell'AEI possono differire dalle informazioni rilevanti ai fini fiscali.
- il diritto di richiedere la correzione dei dati errati presenti nei sistemi della Banca.

Nei confronti dell'AFC:

- il diritto di accedere alle proprie informazioni e il diritto di richiedere la correzione di dati errati derivanti da errori nel processo di scambio.
- Non è autorizzato ad accedere ai documenti dell'AFC. Ciò significa che non ha il diritto di bloccare la divulgazione di dati personali nei confronti dell'AFC. Inoltre, non ha il diritto di far verificare la legittimità dell'inoltro di informazioni al di fuori della Svizzera o di bloccare un inoltro illegale e/o di richiedere la distruzione dei dati elaborati senza una base giuridica sufficiente.
- Se lo scambio di informazioni dovesse causare svantaggi non ammissibili per mancanza di garanzie costituzionali, i diritti del Cliente sono sanciti dall'articolo 25^a della Legge Federale sulla Procedura Amministrativa.

MANCATA AUTOCERTIFICAZIONE

In caso di mancata presentazione da parte del Cliente del modulo di autocertificazione, la Banca è tenuta a segnalarlo all'AFC sulla base delle informazioni di cui dispone.

¹La forma al singolare comprende anche quella al plurale, la forma al maschile anche quella al femminile.

ALTRI PUNTI DA CONOSCERE E CONSIDERARE

Se, in qualità di Partner Contrattuale della Banca, il Cliente non è titolare del conto ai fini dell'AEI o è un soggetto giuridico per il quale la Banca è tenuta a identificare e segnalare uno o più soggetti controllanti, chiediamo gentilmente di inoltrare copia del presente documento a tutte le persone interessate.

La segnalazione AEI da parte della Banca non sostituisce l'obbligo da parte del Cliente di presentare la dichiarazione dei redditi presso le autorità fiscali del/i paese/i di residenza.

Se si nutrono dubbi circa gli obblighi fiscali, La invitiamo a consultare il suo consulente legale o fiscale. La Banca non fornisce consulenza legale o fiscale. Per saperne di più sull'AEI, visitare il sito "oecd.org".